



NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Rifiuti	<p>Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale. Entro giugno 2010 dovranno essere precise le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati. Si dovrà procedere all'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.</p> <p><i>Art. 12 Legge 18 giugno 2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".</i></p>
Rifiuti	<p>La Suprema Corte definisce la miscelazione come "<i>l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo</i>", ribadendone il divieto ipotizzabile anche nel caso di accatastamento di rifiuti per i quali si possiede l'autorizzazione assieme (o vicino) ad altri non autorizzati e.</p> <p><i>Corte di Cassazione, sentenza 8 maggio 2009, n. 19333</i></p>
Proroghe: iscrizione al registro produttori di pile – passaggio TARSU/TIA	<p>Il c.d. "Provvedimento anticrisi" proroga di tre mesi il termine per l'iscrizione al Registro Nazionale previsto per produttori di pile ed accumulatori. Pertanto, l'iscrizione al registro deve ora essere effettuata dai produttori entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 188/2008, quindi entro il 18 settembre 2009. Inoltre, il provvedimento fa slittare al 31 dicembre 2009 il passaggio dal regime di tassazione (Tarsu) al regime tariffario (Tia).</p> <p><i>Decreto Legge 1 luglio 2009, in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009</i></p>
Lampade a fine vita	<p>I costi per il finanziamento della gestione dei rifiuti di lampade da illuminazione sono posti a carico dei produttori, a prescindere dalla data di immissione sul mercato.</p> <p><i>Decreto 12 maggio 2009 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse" in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009.</i></p>
Acque/Scarichi	<p>In ossequio al principio comunitario di prevenzione, la Suprema Corte ribadisce la necessità del controllo preventivo della P.A. per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura. Ne consegue che costituisce reato lo scarico non autorizzato ed effettuato in maniera non occasionale.</p> <p><i>Corte di Cassazione, sentenza 5 giugno 2009, n. 23464</i></p>
Impatto ambientale/risorse	<p>A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione cartacea non sarà più obbligatoria.</p> <p><i>Art. 32 Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" in Supplemento Ordinario n. 95 alla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009 n. 140.</i></p>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile sono tenuti a presentare la denuncia periodica.	20.08.09	Regolamento CONAI - artt. 7 commi 9 e 10



APPROFONDIMENTI

Il codice CER e la sua attribuzione	<p>-Definizione- CER è l'acronimo di Catalogo Europeo dei Rifiuti. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco standardizzato di tipologie di rifiuti la cui organizzazione si basa prevalentemente sul <u>loro processo di origine</u>. Esso elenca tutte le possibili tipologie a cui devono essere ricondotti i rifiuti prodotti e, in quanto non esaustivo, è soggetto a revisione periodica. Il catalogo codifica una terminologia univoca per tutta la Comunità europea ai fini della classificazione dei rifiuti ed ha lo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla loro gestione.</p> <p>-Campo di applicazione- Il CER viene applicato ai soli materiali riconducibili alla definizione di "rifiuto", siano essi destinati a recupero o a smaltimento. Ne consegue che, per il solo fatto di essere contemplato nell'elenco, un materiale non è sempre classificabile come rifiuto. E' necessario che il prodotto sia <i>"una sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"</i>.</p> <p>-La struttura del Catalogo- Il Catalogo si articola in 20 classi o capitoli e ricomprende sia i rifiuti pericolosi (questi ultimi contrassegnati dal segno grafico asterisco) che i rifiuti non pericolosi. Ogni singolo rifiuto incluso nell'elenco è definito mediante un codice a sei cifre, suddiviso in tre gruppi di due cifre. La prima coppia di cifre (CLASSE O CAPITOLO) identifica il settore produttivo (es. 02 - <i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</i>); la seconda coppia (SOTTOCLASSE O SOTTOCAPITOLO) individua il processo che ha dato origine al rifiuto (es. 02.04 – <i>rifiuti dell'industria lattiero casearia</i>), la terza coppia (CATEGORIA) definisce con precisione la tipologia di rifiuto (es. 02.04.03 - <i>rifiuti prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>). Da ciò ne deriva che rifiuti identici per composizione potrebbero avere codici CER differenti, se originati da diversi processi produttivi. Ad esempio, i rifiuti in carta possono avere codice CER 20.01.01 se derivano dal ciclo urbano, essere classificati con il codice CER 15.01.01 se si tratta di imballaggi ed essere identificati con codice CER 19.12.01 se originati da impianti che effettuano trattamenti meccanici sugli stessi. Corre l'obbligo sottolineare che tutti i codici a due e quattro cifre compresi nell'elenco non identificano dei rifiuti, ma, come più sopra premesso, descrivono l'attività e il processo produttivo da cui il rifiuto è generato. Ne consegue, che tali codifiche non vanno utilizzati per l'individuazione dei singoli rifiuti.</p> <p>-La procedura di attribuzione del codice- Lo scopo della classificazione è quello di stabilire quale attività ha generato il rifiuto, se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso e quindi di associare ad esso il corrispondente codice CER. Catalogare correttamente un rifiuto, attribuendogli il codice CER più appropriato, è presupposto essenziale per effettuare una corretta gestione dello stesso: dalla fase di produzione, all'avvio al recupero o allo smaltimento e, in via preliminare, per la verifica dei titoli abilitativi in possesso dei soggetti ai quali il rifiuto viene affidato. La procedura di attribuzione del CER ad un determinato rifiuto e conseguentemente la sua classificazione come pericoloso ovvero non pericoloso, è individuata nell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente). Le modalità di codificazione prevedono un iter univoco e preciso, i cui passaggi seguono una sequenza impostata sulla base di un criterio gerarchico. Ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione in relazione alla tipologia di attività che lo origina. Per assegnare ad un rifiuto il codice adeguato occorre procedere come segue: - Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20. Con siffatta modalità viene individuata la classe, rappresentata dalla prima coppia di cifre. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici risulta adeguato,</p>
--	---



	<p>occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Da ultimo, se un rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati), preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata. Si precisa che, quest'ultima categoria ha carattere residuale e trova applicazione solo se il rifiuto non è riconducibile, per provenienza e caratteristiche, ad alcune delle categorie precedenti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Individuare il processo produttivo che ha originato il rifiuto. In tal modo si identifica la seconda coppia di cifre o sottoclasse- Procedere alla classificazione del rifiuto individuando la categoria di appartenenza attraverso la definizione dell'ultima coppia di cifre. <p>-Verifiche e responsabilità-</p> <p>E' frequente che l'attribuzione del codice CER venga affidata a soggetti terzi (trasportatori, impianti di destinazione, consulenti). In tali casi, occorre accertarsi che il CER venga assegnato valutando l'origine del rifiuto e le sue caratteristiche (con le modalità procedurali sopra indicate). In particolare, occorre porre attenzione a che non venga attribuito sulla base dei codici che il trasportatore è autorizzato a trasportare o l'impianto di destinazione a ricevere.</p> <p>La corretta classificazione del rifiuto e l'attribuzione del codice CER rientra tra gli oneri che il legislatore ha posto in capo al produttore. Ciò sulla base del presupposto che solo il produttore, meglio di ogni altro, è in grado di conoscere l'attività e il processo di produzione da cui il rifiuto è scaturito. Di conseguenza, il produttore è il soggetto sul quale grava la responsabilità di una sua corretta individuazione.</p> <p>Pertanto, per evitare pesanti ripercussioni di carattere economico, è necessario che la classificazione e l'attribuzione del codice CER siano il risultato di una accurata valutazione normativa e procedurale della natura del rifiuto e delle modalità relative alla sua formazione.</p>
Riferimenti normativi	<i>Decisione Commissione Europea 2000/532/CE e successive modifiche Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006</i>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Se un prodotto o un materiale è incluso nell'elenco CER vuol dire che è un rifiuto ?

No. Il procedimento logico da seguire è inverso: solo quando il materiale è diventato rifiuto perché il produttore o detentore se ne disfa, decida o abbia l'obbligo di disfarsene allora occorre procedere alla sua classificazione e all'assegnazione del codice CER. La semplice inclusione nel catalogo non fa di un materiale un rifiuto.

2) Qual è il codice CER corretto per le cartucce di toner esaurite ?

Sebbene la descrizione contenuta nel Catalogo Europeo Rifiuti non inquadri con esattezza la tipologia di rifiuto, si ritiene che il codice corretto da attribuire alla cartucce di toner esaurite sia il 16.02.16 - *Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15.* Per inciso, si sottolinea come la locuzione "fuori uso" faccia riferimento alle apparecchiature e non già agli accessori ad esse afferenti.

Di contro, al toner vero e proprio pare idonea l'attribuzione del codice 08.03.18 *Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17.*

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.